

ALLEGATO 1

Studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi/ patrimoni in Italia

Per gli studenti che hanno presentato domanda di benefici a ER.GO per l'a.a. 2017/2018 (incluso la No ta area /contributo ridotto) si farà riferimento alla condizione economica già presentata.

Gli studenti che NON hanno presentato domanda a ER.GO per l'a.a. 2017/2018 dovranno richiedere l' Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2018), e in particolare:

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della **nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2018)**, riferita alla condizione reddituale dell'anno 2016, valida dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti¹.

La nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M.138 del 13 aprile 2017) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario. In particolare:

Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;
2. **in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori², a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:**
 - a) **residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;**
 - b) **redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.**
3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono

¹ Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a. 2017/2018
http://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2017_2018/GUIDE_REGOLAMENTO/Guida_ISEE_2017-2018_finale.pdf.

essere considerati i redditi del coniuge dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato.

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:

a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE.

È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite:

La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2016 devono

essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta³ (quadro FC4 del modello FC1 della DSU).

ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o delle borse di studio percepite dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2016 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2016 e ISEE 2018 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso agli interventi straordinari di cui al presente Bando:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

³ Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento al CUD 2017 scaricabile dal DOSSIER STUDENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

